



Decreto n° 024 / Pres.

Trieste, 13 febbraio 2020

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

D.P.R. N. 361/2000, ART. 7. FONDAZIONE LA PANNOCCHIA ONLUS - AVENTE SEDE A CODROIPO (UD).
APPROVAZIONE DELLO STATUTO E RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 13/02/2020

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 13/02/2020

Vista la domanda del 10 gennaio 2020, con cui il Presidente della Fondazione “La Pannocchia ONLUS”, avente sede a Codroipo (UD), ha chiesto l’approvazione dello statuto ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della predetta Fondazione, costituita per iniziativa dell’Associazione “La Pannocchia ONLUS”, avente sede a Codroipo (UD) e già iscritta al n. 533 del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;

Visto l’atto costitutivo della predetta Fondazione di data 19 dicembre 2019, a rogito dell’avv. Alessandro Delfino, notaio in Latisana, rep. n. 57832, racc. n. 10937, registrato a Udine l’8 gennaio 2020 al n. 288 Serie 1T;

Preso atto che nel citato atto costitutivo sono stati allegati, alla lettera “D”, lo statuto della Fondazione, quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), in vigore a seguito dell’iscrizione della Fondazione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ed alla lettera “E”, lo statuto della medesima Fondazione, quale Ente del Terzo Settore, che disciplinerà, invece, la vita dell’ente una volta avvenuta l’iscrizione di esso nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con la conseguente sospensione dell’iscrizione della Fondazione medesima nel predetto Registro regionale delle persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Constatato che, come esplicitato nella circolare n. 13 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 31 maggio 2019, ogni valutazione sulla conformità degli statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017 è assegnata per legge alla competenza dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 117/2017;

Preso atto della mancata istituzione ad oggi del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al Titolo VI del decreto legislativo 117/2017;

Constatato, pertanto, che nell’ambito dell’esercizio della funzione di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato disciplinato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000, risulta una carenza di competenza ad esaminare ed approvare lo statuto di cui all’allegato “E” del citato atto costitutivo relativo alla Fondazione quale Ente del Terzo Settore;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 117/2017, nelle more dell’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

Visto il parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di approvazione dello statuto allegato alla lettera “D” dell’atto costitutivo della Fondazione quale ONLUS, espresso dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con nota prot. n. 2806 del 30 gennaio 2020, nella quale si rinvia ogni valutazione relativa al predetto allegato “E” inerente alla qualifica di Ente del Terzo Settore, al successivo momento della presentazione della domanda di iscrizione all’istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore;

Vista la consistenza patrimoniale della Fondazione e ritenutala adeguata al perseguimento degli scopi dell’ente;

Riscontrata la conformità alle norme di legge e regolamentari dell’atto costitutivo e dello statuto della predetta Fondazione;

Ritenuto che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualificino la Fondazione come istituzione nel settore della assistenza sociale;
Riconosciuta l'opportunità di accogliere la richiesta;
Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
Visti gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Decreta

- 1.** È approvato lo statuto della Fondazione "La Pannocchia ONLUS" avente sede a Codroipo (UD), nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
- 2.** La Fondazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -